



Comune di Radda in Chianti

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2016

Indetto ai sensi:

- dell'art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n.431e successive modifiche ed integrazioni che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata;
- del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che definisce i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi;
- della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06/04/2009 che aveva indicato i criteri di ripartizione tra i Comuni toscani, delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Toscana per l'erogazione dei contributi in questione e le modalità operative, le procedure ed i termini per il trasferimento ai Comuni delle somme loro spettanti;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 06/5/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (09/05/2016) fino alle ore 12,00 del 06/06/2016 per n. 28 giorni consecutivi, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione

ART. 1 REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

REQUISITI SOGGETTIVI:

- 1) - Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari regolari purché residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008. **L'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente, DA AUTOCERTIFICARE IN DOMANDA, deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella medesima regione ed i cinque anni, continuativi nella medesima Regione, devono essere riferiti alla Regione Toscana.**
- 2) - Residenza anagrafica nel Comune di Radda in Chianti e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione e per il quale si richiede il contributo;

- 3) - Insussistenza, per il richiedente e per tutti i componenti del suo nucleo familiare, delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'allegato A della Legge Regionale 20 dicembre 1996, n.96, come modificata dalla Legge Regionale n 41 del 31 Marzo 2015 che recitano testualmente:

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

- 4) - Essere in possesso di attestazione ISE/ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, non scaduta al momento di presentazione della domanda avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € **28.216,37**, ai sensi dell'art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data della domanda, l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione di cui sopra, dovrà dimostrare di aver sottoscritto la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato allegando alla domanda la relativa ricevuta di presentazione della stessa all'INPS;
- 5) - Avere valori ISE e ISEE ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore ad € **13.049,14** corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS (*tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 210 del 31.12.2015*).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE superiore all'importo di € **13.049,14** e non superiore all'importo di € **28.216,37**

Valore ISEE non superiore ad € **16.500,00** (*limite per l'accesso all'ERP vigente alla data di pubblicazione del presente Bando – come da Legge Regionale Toscana n. 96/96 come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31/03/2015*).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

- 6) – Di non beneficiare, per l'anno **2016**, di **contributi finalizzati al pagamento dell'affitto** erogati del Servizio Sociale del Comune o da altri soggetti pubblici (compresi i contributi previsti dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n.1089/2013 e 1215/2014 inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole).

REQUISITI OGGETTIVI:

Essere in possesso di un contratto di locazione di un alloggio:

- a) - di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- b) - di proprietà pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e di quelli concessi in locazione dall'Amministrazione Comunale e aventi un canone calcolato ai sensi della L.R.96/96 e successive modificazioni, nonché quelli assegnati in locazione a canone concordato sulla base di uno specifico Bando di Concorso Comunale)

adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di quest'ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004 e dal Decreto Ministeriale 10 Marzo 2006, **regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.**

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti soggettivi e quelli oggettivi, salvo che per l'ultima tassa annuale di registro pagata, che potrà avere data di pagamento successiva alla pubblicazione del bando ma non successiva alla scadenza del bando stesso, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2 VALORE ISE/ISEE

I valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del contributo sono quelli risultanti dall'attestazione ISE/ISEE ordinaria (standard) valida alla data di presentazione della domanda e rilasciata ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n.159; ai sensi dell'art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data della domanda, l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione di cui sopra, ma dimostri di aver sottoscritto e presentato all'INPS, alla data della domanda stessa, la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato, i valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del contributo saranno quelli risultanti dall'attestazione ISE/ISEE rilasciata successivamente da parte dell'INPS. Quanto sopra con le seguenti eccezioni:

- a) - Qualora il richiedente sia un figlio maggiorenne studente universitario l'attestazione ISE/ISEE da presentare per l'accesso al presente Bando è assimilata a quella relativa alla richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario.
- b) - Nel caso invece che il richiedente sia un figlio maggiorenne o altro soggetto fiscalmente a carico di altre persone l'attestazione ISE/ISEE dovrà essere quella relativa al nucleo familiare del quale il soggetto è fiscalmente a carico.

Le attestazioni ISEE se non allegate alla domanda verranno direttamente acquisite negli archivi INPS dal Comune e, qualora dagli accertamenti eseguiti sulle stesse, risultassero non regolari, non potranno, ai fini della partecipazione al presente Bando, essere modificate o rettifiche salvo che le irregolarità riscontrate non siano dovute ad errori materiali del CAAF da documentarsi adeguatamente dal CAAF stesso.

ART. 3 CANONE DI RIFERIMENTO

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno **2016** risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, aumentato degli aggiornamenti ISTAT ed al netto degli oneri accessori;

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 4 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Il nucleo familiare, presente nella attestazione ISE/ISEE di cui al precedente articolo 2, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che sono legati da vincoli di parentela, affinità e/o adozione e risultino nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda salvo le eccezioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.

ART.5 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il richiedente cittadino italiano e dell'Unione europea, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del presente bando.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, si procederà ai sensi dell'art.15 del presente bando.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla domanda di partecipazione dovranno obbligatoriamente essere allegati i seguenti documenti:

1. - Copia dell'attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS valida alla data di presentazione della domanda, o, nel caso di mancato possesso alla stessa data, la ricevuta di presentazione all'INPS della DSU;
2. - Certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali, qualora il richiedente abbia ISEE Zero o paghi un canone maggiore della somma tra i propri redditi e l'ammontare dei risparmi dichiarati. (ATTENZIONE: Da presentare solo nel caso che il richiedente non abbia compilato la parte della domanda riservata a chi ha ISEE ZERO);
3. - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilato a cura della persona che contribuisce al pagamento del canone di locazione nel caso che il richiedente abbia ISEE zero e non sia assistito da parte dei Servizi Sociali del Comune (**ATTENZIONE: Da presentare solo nel caso che il richiedente abbia dichiarato di essere aiutato economicamente per il pagamento del canone di locazione nella parte della domanda riservata a chi ha ISEE ZERO – Vedi Allegato "A" alla domanda**);
4. - Copia di un documento di identità della persona che contribuisce al pagamento del canone di locazione in corso di validità ((**ATTENZIONE: Da presentare solo nel caso che sia stata allegata la dichiarazione di cui al precedente punto 3**));
5. - Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
6. - Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
7. - Copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione;
8. - Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di registro annuale;
9. - Copia della comunicazione del proprietario dalla quale risulti l'applicazione dell'opzione "cedolare secca" nel caso che tale opzione non sia contenuta già nel contratto di locazione;
10. - Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (**Solo per i richiedenti extracomunitari**);
11. - Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

ART. 7 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – punti 1;
 - b) Nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico – punti 1;
 - c) Nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per morosità – punti 1.I punteggi di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) sono tra loro cumulabili
2. In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato con riferimento all'importo del canone di locazione maggiore.

ART. 8 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Istruttoria delle domande

Il Comune, successivamente alla scadenza del presente Bando, provvede ad acquisire, negli archivi dell'INPS, le attestazioni ISEE per quelle domande presentate nei termini ed alle quali è stata allegata la ricevuta di presentazione all'INPS della DSU e procede, mediante l'apposita Commissione, all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, nonché all'attribuzione a ciascuna di esse dei punteggi di cui al precedente art. 7.

Al termine dell'istruttoria, formula la graduatoria provvisoria nei modi stabiliti al comma 2 dell'art.7 sopracitato.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria o l'esclusione della domanda è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3).

b) Formazione della graduatoria generale

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda, salvo quanto previsto dal presente Bando, nei requisiti oggettivi per la tassa di registro. Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art. 7. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno dalla sua pubblicazione.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3).

La graduatoria definitiva dei beneficiari verrà approvata con determinazione dirigenziale.

ART. 9 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
- c) per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma
- d) i contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione dei contributi si riserva la facoltà:

- 1) di destinare una percentuale non inferiore al 60%, delle risorse trasferite dalla Regione Toscana, alla fascia "A" ed utilizzare la restante percentuale per la fascia "B"
- 2) di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse in caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno; **pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto;**

- 3) di ricalcolare il contributo in base alla nuova attestazione, di cui al punto 4) del successivo articolo 10, prodotta dal richiedente e riferita ai redditi dell'anno 2015 qualora l'importo ISE sia superiore a quello di cui all'attestazione allegata alla domanda;
- 4) Qualora l'Ente stesso abbia messo a disposizione risorse proprie ed il richiedente si trovi in stato di morosità nei confronti dell'Ente medesimo, tale morosità potrà essere compensata con la parte di contributo derivante dalle risorse proprie di cui sopra.

ART. 10 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2016 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, allegato alla domanda, se successiva al 1° Gennaio 2016 e ha valenza fino al 31 Dicembre 2016.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione da parte di tutti i richiedenti, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di apposita documentazione ed in particolare di quanto segue:

- 1) - Copia del versamento dell'ultima tassa di registro annuale corrisposta, o copia della comunicazione del proprietario dalla quale risulti che lo stesso intendeva avvalersi dell'opzione "cedolare secca", se tale clausola non è ricompresa nel contratto;
- 2) - Copia delle ricevute di affitto in loro possesso relative all'anno 2016, munite di marca da bollo di € 2,00 se riferite a canoni superiori ad € 77,47~~€~~ ricevute dovranno contenere i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, canone pagato, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente; sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali purché gli stessi indichino la causale del versamento, il beneficiario ed il codice riferimento operazione (CRO) oppure il timbro ed il visto dalla Banca o dalla Posta. In questo caso non è richiesta l'applicazione della marca da bollo di €2,00.
- 3) - Estremi del conto corrente bancario o postale, se non già indicato in domanda, sul quale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/07 e s.m. , l'amministrazione comunale dovrà effettuare il versamento del contributo spettante;
- 4) - Attestazione ISE/ISEE relativa ai redditi 2015 o copia della ricevuta di presentazione della DSU all'INPS.
- 5) - Per i cittadini stranieri anche appartenenti all'Unione Europea, idonea certificazione in lingua italiana dalla quale risulti in modo inequivocabile l'impossidenza di immobili ad uso abitativo all'estero.

La mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta nel termine assegnato dal Comune, costituirà automatica decadenza dal beneficio.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e sulla base dell'attestazione prodotta con i redditi dell'anno 2015.

Inoltre, il contributo spettante sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata a comprova del versamento del canone di locazione, si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di una alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità incolpevole, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro i termini stabiliti dal Comune, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, dove dovranno essere elencati i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno **2016**. Il locatore dovrà, altresì, dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità, ed in quest'ultimo caso rendersi **disponibile a non attivare** la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del successivo bando per il contributo degli affitti. L'erogazione del contributo, a favore del locatore, verrà effettuata mediante accredito su c/c bancario o postale indicato dallo stesso (comma 3, art. 11 legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto facente parte del nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Qualora non ricorra il caso sopra previsto, il Comune provvederà al ricalcolo del contributo in base al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e il contributo, così ricalcolato, verrà erogato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Si precisa che il contributo di cui al presente Bando risulta incompatibile, per l'anno **2016**, con i **contributi finalizzati al pagamento dell'affitto** erogati del Servizio Sociale del Comune o da altri soggetti pubblici compresi i contributi previsti dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n.1089/2013 e 1215/2014 inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole

ART. 12 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato **in 28 giorni consecutivi dal 09/05/2016 sino alle ore 12,00 del 06/06/2016.**

ART. 13 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e distribuiti presso l'ufficio servizi demografici nell'orario di apertura al pubblico.

Il Bando e la domanda e relativi allegati sono consultabili e/o scaricabili dal sito:

www.comune.raddainchianti.si.it

Alle istanze, **debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità**, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui all'art. 6 del presente Bando.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni del Comune.

Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente.

In mancanza di quanto sopra l'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale.

La domanda potrà essere presentata presso l'Ufficio Anagrafe del Comune o spedita tramite raccomandata postale A/R.

Le domande spedite per raccomandata postale A/R dovranno comunque pervenire entro il termine di scadenza del Bando e, pertanto, non farà fede il timbro postale.

ART. 14 MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE

Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:

- a) non firmate;
- b) prive della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- c) che, a seguito di controlli da parte del Comune di Radda in Chianti, dovessero contenere dati non corrispondenti al vero.
- d) pervenute al protocollo comunale successivamente alla scadenza del bando

ART. 15 MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE

Saranno escluse le domande prive di:

- a) - Copia dell'attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS valida alla data di presentazione della domanda, o, nel caso di mancato possesso alla stessa data, la ricevuta di presentazione all'INPS della DSU;
- b) - Certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il richiedente fruisci di assistenza da parte dei Servizi Sociali, qualora il richiedente abbia ISEE Zero o paghi un canone maggiore della somma tra i propri redditi e l'ammontare dei risparmi dichiarati. (ATTENZIONE: Da presentare solo nel caso che il richiedente non abbia compilato la parte della domanda riservata a chi ha ISEE ZERO);
- c) - Mancata o incompleta compilazione della parte della domanda riservata a chi ha ISEE ZERO;
- d) - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilato a cura della persona che contribuisce al pagamento del canone di locazione nel caso che il richiedente abbia ISEE zero e non sia assistito da parte dei Servizi Sociali del Comune (All.A);
- e) - Copia di un documento di identità della persona che contribuisce al pagamento del canone di locazione in corso di validità;
- f) - Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- g) - Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- h) - Copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione;
- i) - Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di registro annuale;
- j) - Copia della comunicazione del proprietario dalla quale risulti l'applicazione dell'opzione "cedolare secca" nel caso che tale opzione non sia contenuta già nel contratto di locazione;
- k) - Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (**Solo per i richiedenti extracomunitari**);
- l) - Mancanza o carente compilazione dell'autocertificazione di cui all'Art.1 punto 1 del Bando relativa ai requisiti della residenza nel territorio nazionale o regionale da parte dei cittadini extracomunitari.

Saranno inoltre escluse quelle domande alle quali era stata allegata copia della ricevuta di presentazione all'INPS della DSU ma per le quali, in sede di istruttoria delle domande e comunque fino alla formulazione della graduatoria provvisoria, non sia stato possibile, negli archivi dell'INPS, consultare ed acquisire la relativa attestazione ISEE non essendo, la stessa, COMPLETATA ED ATTESTATA DALL'INPS STESSO. Le domande prive di uno o più documenti sopra elencati e quelle di cui al comma precedente, saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

ART. 16 CONTROLLI E SANZIONI

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Ai sensi delle disposizioni contenute nelle direttive per il controllo delle autodichiarazioni, approvato con Deliberazione della G.C. n. 16 del 06.02.2014, le domande di accesso ai contributi agli affitti saranno sottoposte al controllo puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agazia delle Entrate e del Territorio.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

L'Amministrazione comunale, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, dichiarerà decaduto il richiedente dall'intero contributo nel caso che dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, non dovuta ad errori materiali o di modesta entità.

In ogni caso l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 17 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI **(D.Lgs n.196 del 2003)**

La raccolta dei dati personali di cui al presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.

Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 431/98.

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei.

Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati è il Comune di Radda in Chianti.

L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 del D.Lgs n.196/2003.

ART. 18 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013 n.159, al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 Novembre 2014 e alle direttive regionali in materia.

Lì 09/05/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
dr.ssa Lorenza Faleri**